

# La finestra sulla Corte costituzionale: modernizzazione necessaria, ricerca di legittimazione o finalità educativa?

di Alessandra Osti

**Abstract:** *The “rear window” on the Constitutional Court: search for political legitimacy or necessary modernization?* – Looking at the constitutional courts, the claim that courts “speak” only through their decisions seems to be long gone. Instead, we are witnessing an increasingly massive use of different communication tools (social networks, websites, podcasts, interaction of individual judges with sectors of civil society, press conferences and press releases, video footage of hearings). This paper will concentrate on one of these strategies, namely the presence of cameras in courtrooms, which is aimed at opening a window on the Courts and making individual judges and their work known to the public, without any mediation. The study of this strategy ultimately aims to investigate the reasons behind it: is it a necessary modernization? Does it hide pedagogical intentions? Or rather, is it a search for legitimization and popular consensus?

**Keywords:** Cameras; Civil society; Constitutional courts; Courtroom; Media and communication.

1211

## 1. Una breve introduzione al tema: le Corti costituzionali e la loro comunicazione

Le Corti costituzionali (termine qui usato in senso funzionale), oggi baricentro decisionale di importanti questioni sociali e politiche<sup>1</sup>, hanno avvertito in misura sempre maggiore l'esigenza di comunicare con la società civile, consapevoli che la propria autorevolezza e il proprio potere di giudicare dipendono anche dalla percezione che l'opinione pubblica ha del loro ruolo. Inizialmente, questa comunicazione avveniva esclusivamente in via mediata, risolvendosi per lo più in un rapporto tra le Corti e i giornalisti, considerati intermediari qualificati, capaci di rendere accessibili complesse decisioni giurisprudenziali e di creare, così, un sentimento di fiducia nell'amministrazione della giustizia.<sup>2</sup> Le Corti costituzionali rimanevano

---

<sup>1</sup> Muovono in questa direzione tra i molti: R. Hirschl, *Toward Juristocracy – The origins and consequences of the New Constitutionalism*, Cambridge (Mass.), 2007; A. Stone Sweet, *Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe*, Oxford, 2000; K.L. Scheppele, *Declaration of Independence: Judicial Reaction to Political Pressure*, in S. Burbnak, B. Friedman (Eds), *Judicial independence at the crossroads: An interdisciplinary approach*, Thousand Oak, 2002, 263 ss.; M. Cappelletti, *Giudici Legislatori?*, Milano, 1984.

<sup>2</sup> A. Sperti, *Alcune riflessioni sul complesso rapporto tra corti, media ed opinione pubblica*, in *Forum Quad. Cost.*, 1, 2023.

così fedeli a quell'affermazione in base alla quale esse comunicano solo attraverso le proprie decisioni<sup>3</sup> e affidavano ai media (tradizionali) il compito di diffondere la cultura giuridica e promuovere la fiducia nell'organo.

Ma la narrativa mediata risultava talvolta insoddisfacente per diverse ragioni: l'interesse dei giornalisti non era sempre capillare e poteva tralasciare ambiti di intervento significativo solo perché meno sensazionalistici, la narrazione non era sempre accurata e competente, spesso poi prevaleva una logica di contrapposizione tra "vincitori" e "vinti" che mal si conciliava con il ruolo istituzionale delle Corti costituzionali.

È così che le Corti costituzionali, pur lasciando aperto il canale comunicativo con la stampa, iniziano a sviluppare nuove forme di comunicazione non mediata che utilizzano per "parlare" direttamente con l'opinione pubblica, sviluppando delle vere e proprie strategie comunicative<sup>4</sup>.

In particolare, accanto al più tradizionale strumento dei comunicati stampa<sup>5</sup>, strumento volto ad offrire "in proprio" una intermediazione qualificata capace di comunicare i contenuti essenziali delle decisioni con un linguaggio piano e facilmente comprensibile ai più, le Corti costituzionali hanno sviluppato varie forme di comunicazione atipiche, quali, per esempio, le conferenze stampa e le interviste<sup>6</sup>.

Ovviamente l'avvento della c.d. *digital age* ha contribuito, non poco, a trasformare le strategie comunicative delle Corti: l'apertura di siti web da

---

<sup>3</sup> A. Sperti, *Constitutional Courts Speak Their Voice: Their Fight Against Fake News and Disinformation on Constitutional Justice*, in 1 *It. Rev. of Int. Comp. L.* 224 (2022).

<sup>4</sup> La dottrina ha avuto modo di occuparsi in modo soddisfacente del fenomeno. Tra in numerosi contributi sul tema si segnalano in particolare, in ordine cronologico e senza pretesa di completezza: D. Chinni, *La comunicazione della Corte costituzionale: risvolti giuridici e legittimazione politica*, in *Dir. soc.*, 2, 2018, 255; M. Nisticò, *Corte costituzionale, strategie comunicative e ricorso al web*, in D. Chinni (cur.), *Potere e opinione pubblica. Gli organi costituzionali dinnanzi alle sfide del web*, Napoli, 2019, 77; A. Sperti, *Corte costituzionale e opinione pubblica*, in *Dir. soc.*, 4, 2019, 735; S. Pajno, *La Corte "mediatica": aspetti positivi e profili problematici di una trasformazione in atto*, in *Quest. giust.*, 4, 2020, 137; D. Stasio, *Il senso della Corte per la comunicazione*, in *Quest. giust.*, 4, 2020, 156; M. De Visser, *Promoting Constitutional Litteracy: What Role for Courts?*, in 23 *German L.J.* 1121 (2022); F. Viganò, *La Corte costituzionale e la sua comunicazione*, in *Quad. cost.*, 1, 2023, 15; T. Groppi, *Giurisdizione costituzionale e opinione pubblica nella rivoluzione digitale. Dalla Comunicazione delle decisioni alla promozione della cultura costituzionale*, in *Quad. cost.*, 1, 2023, 73; A. Sperti, *Constitutional Courts, Media and Public Opinion*, Oxford, 2023.

<sup>5</sup> Sul tema dei comunicati stampa si vedano in particolare: G. D'Amico, *Comunicazione e persuasione a Palazzo della Consulta: i comunicati stampa e le "voci di dentro" tra tradizione e innovazione*, in *Dir. Soc.*, 2, 2018, 237; F. Viganò, *La Corte costituzionale e la sua comunicazione*, cit., 30; A. Gragnani, *Comunicati-stampa dal Palazzo della consulta anziché provvedimenti cautelari della Corte costituzionale? Sugli "effetti preliminari" della dichiarazione di incostituzionalità*, in *Rivista AIC*, 2, 2013; in prospettiva comparata si veda: P. Meyer, *Judicial Public Relations: Determinants of Press Release Publication by Constitutional Courts*, in 40(4) *Politics* 477 (2020); di interesse il caso del Tribunale Costituzionale Federale tedesco che è ben riportato nel saggio di C. Holtz-Bacha, *Germany: The Federal Constitutional Court and the Media*, in D. Taras, R. Davis (Eds), *Justices and Journalists: The Global Perspective*, Cambridge, 2017, 101.

<sup>6</sup> M. Fiorillo, *Corte costituzionale e opinione pubblica*, in V. Tondi della Mura, M. Carducci, R. G. Rodio (cur.), *Corte costituzionale e processi di decisione politica*, Torino, 2005, 90; D. Chinni, *La comunicazione della Corte costituzionale*, cit., 258.

parte delle Corti stesse ha giocato un ruolo fondamentale (e secondo alcuni inevitabile)<sup>7</sup> nel dare loro visibilità<sup>8</sup>. Ormai la quasi totalità di tali Corti è dotata di un sito internet che non si limita a dare notizia delle pronunce, ma che costituisce una piattaforma entro la quale è possibile trovare contenuti diversificati<sup>9</sup>: documentazioni fotografiche, video di eventi, documentari sull'attività delle Corti, podcast, infografiche, videoriprese delle udienze, etc. A titolo meramente esemplificativo si può qui rimandare al sito internet della Corte costituzionale della Lettonia che, in occasione del 25° anniversario della sua esistenza, nel 2021, ha pubblicato un podcast, *Tversme*, che discuteva dei valori della Costituzione e del ruolo della Corte costituzionale, al dichiarato scopo di creare una nuova dimensione di dialogo con la società civile<sup>10</sup>. Ma gli esempi sono numerosissimi, basta avere accesso ad Internet e navigare nei siti delle Corti costituzionali per constatare la varietà e pluralità di contenuti pubblicati<sup>11</sup>. Le Corti costituzionali, per mezzo dei propri siti web, si aprono virtualmente al mondo raggiungendo non solo gli operatori del diritto, ma anche il pubblico generalista. Questa apertura, peraltro, è spesso amplificata ancor più dalla pubblicazione di materiale in lingua inglese (ovviamente nel caso in cui questa non sia già la lingua madre della Corte).

Oltre alla presenza sul web, le Corti costituzionali divengono anche “social” e sempre più spesso possiedono un proprio profilo, per esempio, su piattaforme quali Instagram, Facebook e Twitter, raggiungendo, in tal modo, un numero di destinatari potenzialmente ampio<sup>12</sup> e facendo utilizzo dei linguaggi (anche non verbali) che sono propri di tali piattaforme<sup>13</sup>.

Tra le varie strategie comunicative utilizzate dalle Corti costituzionali e qui brevemente ricordate, ve n'è una, spesso dimenticata, che risulta però di particolare interesse: ci si riferisce a quella scelta comunicativa che prevede la presenza delle telecamere nelle aule delle Corti costituzionali e la trasmissione in diretta e/o *on demand* delle udienze pubbliche, della lettura delle decisioni o ancora, ma come si vedrà si tratta di una eccezione, della fase decisionale. Pertanto, svolte queste brevi premesse utili ad inquadrare il tema in termini generali, il presente contributo mira ad approfondire, nello

---

<sup>7</sup> In tal senso D. Stasio, *Il senso della Corte per la comunicazione*, cit.

<sup>8</sup> In merito alla Corte costituzionale italiana interessanti le considerazioni di P. Costanzo, *La Corte costituzionale come “nodo” della rete*, in AA. VV., *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, Torino, 2016, 658.

<sup>9</sup> S. Pajno, *La Corte “mediatica*, cit., 143. L'Autore descrive efficacemente il sito internet della Corte costituzionale italiana come un *hub* comunicativo «volto a mettere a sistema i numerosi strumenti oggi utilizzati dalla Corte».

<sup>10</sup> <https://www.satv.tiesa.gov.lv/en/press-release/podcast-of-the-constitutional-court-tversme/>.

<sup>11</sup> Offre interessanti esempi in tema l'interessante saggio di M. De Visser, *Promoting Constitutional Litteracy: What Role for Courts?*, cit., 1122.

<sup>12</sup> Solo per fare alcuni esempi il profilo Instagram della Corte costituzionale italiana conta 64.800 follower, mentre quello della *UK Supreme Court* 16.800 follower. Numeri questi certo non eclatanti in considerazione della popolazione.

<sup>13</sup> Sullo specifico tema della presenza *social* delle Corti costituzionali (che pur viene trattato in molti dei contributi già citati) si vedano: P. Lambert, *Courting publicity: Twitter and television cameras in court*, Londra, 2011; L. Rullo, *Corti costituzionali e social media*, in *Riv. Gruppo di Pisa*, 3, 2021, 607.

specifico, lo strumento delle videoriprese nelle aule delle Corti costituzionali. Tale strategia comunicativa, *sui generis*, verrà analizzata attraverso la mappatura delle esperienze e delle resistenze più significative da cui sarà possibile ricavare alcuni elementi utili per una valutazione complessiva dello strumento e delle sue finalità.

## 2. Le videoriprese nelle aule delle Corti costituzionali: una mappa delle esperienze più significative

In un mondo che privilegia sempre più l'immagine, la presenza delle telecamere all'interno delle Corti costituzionali e la trasmissione (in diretta e/o *on demand*) delle udienze pubbliche, della lettura delle decisioni o della fase deliberativa, rappresenta una strategia comunicativa di grande rilievo.

Tale modalità comunicativa pare particolarmente significativa perché, da un lato, apre una vera e propria "finestra" che affaccia all'interno delle Corti costituzionali consentendo potenzialmente a chiunque di vedere (senza alcuna rielaborazione o semplificazione) come lavora la Corte. Dall'altro lato, permette alla Corte di "comunicare" con l'esterno attraverso la propria attività istituzionale: i giudici, infatti, non sono chiamati ad una interazione diretta con il pubblico né ad una rielaborazione o semplificazione del proprio lavoro, ma semplicemente svolgono le proprie funzioni di fronte ad una platea di persone più ampia di quella che potrebbe effettivamente recarsi nell'aula dove si celebra l'udienza (pubblica). In tal senso, la videoripresa delle udienze rappresenta forse la strategia comunicativa che meno si allontana da quell'idea, già ricordata, in base alla quale i giudici dovrebbero parlare solo attraverso le proprie sentenze o, comunque, solo attraverso il proprio lavoro istituzionale. Inoltre, le udienze rappresentano, in via generale, il luogo in cui è sintetizzata la dimensione costituzionale della convivenza tra potere e cittadini<sup>14</sup>, tanto da essere, salvo particolari eccezioni, pubbliche. Di talché, la loro apertura oltre i confini fisici dell'aula, potrebbe essere considerata come particolarmente positiva proprio ai fini di quel ricercato rapporto "fiduciario" con la società civile che pare oggi indirizzare la vita delle Corti costituzionali. Tuttavia, è bene precisare sin d'ora che la scelta di ampliare la pubblicità delle udienze per il tramite delle riprese video non pare essere direttamente collegata con le modalità di svolgimento delle udienze pubbliche (sul punto vedi *infra* par. 3). Pur ammettendo che laddove l'udienza sia meno formalistica e risponda appieno alle esigenze della oralità attraverso un confronto aperto tra i giudici e le parti (per il tramite dei loro avvocati)<sup>15</sup>, il pubblico (ampio che accede all'udienza da remoto) potrà meglio apprezzare il lavoro dei giudici e acquistare fiducia nell'organo nel suo complesso, la mappatura effettuata

---

<sup>14</sup> G. Tieghi, *Corte costituzionale e dovere di sperimentazione comunicativa in udienza. Riflessioni aggiornate sul dialogo con i giudici*, in M. Bertolissi, G. Bergonzini, G. Tieghi (cur.), *Corte costituzionale in pubblico. L'autorevolezza del giudice*, Napoli, 2023, 101.

<sup>15</sup> Per approfondire il tema della pubblicità delle udienze e comprenderne le modalità di svolgimento e i loro riflessi sui processi comunicativi utilizzati dalle Corti costituzionali (ed in particolare dalla Corte costituzionale italiana) si vedano gli interessanti contributi contenuti in M. Bertolissi, G. Bergonzini, G. Tieghi (cur.), *Corte costituzionale in pubblico. L'autorevolezza del giudice*, Napoli, 2023.

dimostra che non vi è alcun collegamento diretto tra le modalità di svolgimento delle udienze e l'apertura o chiusura alle riprese video. Peraltro, è il caso di specificare che se la pubblicità delle udienze è normativizzata (in Costituzione o attraverso leggi), la scelta di introdurre le videocamere nelle aule delle Corti costituzionali è, nella maggior parte dei casi (e con poche eccezioni di cui si darà conto), lasciata alla scelta interna delle Corti stesse e, in molti casi, viene trattata come una mera strategia comunicativa di cui non si trova traccia nei regolamenti interni che fissano le regole di svolgimento delle udienze.

Allorché una Corte costituzionale decida di utilizzare le riprese video, i dati numerici reperibili, pur pochi, paiono confermare un effettivo ampliamento di "presenze" alle udienze e, dunque, l'esistenza di un interesse da parte di un pubblico numeroso rispetto alle attività di queste Corti: per fare un esempio, nel 2015 il solo servizio di *livestreaming* delle udienze della *UK Supreme Court* ha registrato 15.000 accessi al mese<sup>16</sup>. I numeri, però, non sono in grado di dire se "la giustizia (costituzionale) in scena"<sup>17</sup> attragga un pubblico generalista o specializzato e neppure sono esplicativi di quale sia l'impatto di tale accesso massivo alle udienze sulla opinione pubblica.

Benché, dunque, tale tipologia di comunicazione paia la più consonante con il ruolo delle Corti costituzionali e sembri anche riscontrare un certo interesse da parte del pubblico, non mancano, tuttavia, idee contrastanti sui suoi benefici e sui potenziali rischi, nonché sulla sua effettiva utilità.

Pertanto, pare opportuno cercare di tracciare una mappa delle esperienze più significative. Nei paragrafi successivi verranno pertanto individuate, dapprima, le Corti che hanno aperto le porte alle videoriprese: partendo dalle Corti che video riprendono e trasmettono le udienze (pubbliche) si arriverà a considerare il caso eccezionale concernente le riprese della fase decisoria. Da ultimo, il viaggio si concluderà considerando i molti ordinamenti le cui Corti costituzionali resistono (più o meno consapevolmente) all'introduzione delle videocamere nelle proprie aule di giustizia, approfondendo in particolare il caso della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America.

## 2.1 Le Corti che hanno introdotto le videoriprese

Tra le prime Corti ad aver aperto una finestra sui propri dibattimenti, si deve senza dubbio ricordare la Corte Suprema canadese che, già a partire dagli anni '90 del secolo scorso, ha iniziato a video-riprendere e trasmettere le proprie udienze pubbliche<sup>18</sup>. Inizialmente, a dire il vero, si trattò di una

---

<sup>16</sup> Tale dato è riferito dalla stessa UKSC in un comunicato: <https://www.supremecourt.uk/news/catch-up-on-court-action-supreme-court-launches-video-on-demand-service.html>.

<sup>17</sup> Questa espressione omaggia il bel testo di E. Stolfi, *La giustizia in scena*, Bologna, 2022.

<sup>18</sup> In realtà il primo ingresso delle videocamere nelle aule della Corte Suprema canadese risale al 198. In tale caso, però, la registrazione audiovisiva non riguardò l'udienza pubblica, ma la lettura della decisione. Si trattava della lettura della storica sentenza *Re: Resolution to Amend the Constitution* (caso noto come *Patriation Reference*). Trattandosi di un caso particolarmente importante e dalla portata dirompente per l'assetto

sperimentazione che riguardò le udienze di pochi casi di rilievo nazionale (tra cui, per esempio, il caso *Rodriguez* in materia di suicidio assistito). Tale sperimentazione si trasformò presto in una scelta definitiva che, ovviamente, progredì insieme agli avanzamenti tecnologici, sino ad arrivare, nel 2009, alla trasmissione in diretta tramite internet (*webcast*) di tutte le udienze e l'archiviazione dei relativi audiovisivi sul sito della Corte Suprema stessa. Le riprese video avvengono attraverso un sistema di videocamere fisse posizionate nell'aula e i giudici stessi hanno dichiarato, in alcune interviste, che la loro presenza non è ormai più percepita e non inficia dunque la "spontaneità" dei comportamenti in aula. Una simile apertura, ad anni di distanza, viene tutt'oggi menzionata (insieme con le altre strategie comunicative adottate) nel *report* annuale pubblicato dalla Corte Suprema, come segno di modernità ed apertura: «It is also a modern institution where anyone may watch hearings online or follow the Court's new Instagram account»<sup>19</sup>.

Nel Regno Unito, il *Constitutional Reform Act 2005*, legge con la quale è stata istituita la *UK Supreme Court*, ha creato, alla *section 47*, una eccezione alla generale proibizione prevista per legge dell'uso delle videocamere nelle aule di giustizia<sup>20</sup>, dando così concretezza al famoso *dictum* in base al quale «justice must be seen to be done», pietra miliare del principio della *open justice*. La neoistituita *Supreme Court* aveva la necessità di aprirsi verso l'esterno anche per far comprendere il ruolo di quella nuova Corte e la bontà di quella epocale riforma costituzionale che pochi cittadini avevano realmente compreso<sup>21</sup>. Pertanto, l'introduzione di riprese video non deve essere considerata come una mera modernizzazione, legata all'evoluzione tecnologica, ma, piuttosto, come una scelta consapevole volta a legittimare l'autorità di tale nuova Corte e a consacrare un impegno alla trasparenza<sup>22</sup>. In linea con quanto qui affermato, il primo Presidente Lord Phillips, infatti, in una intervista aveva dichiarato che, benché i giudici non fossero particolarmente desiderosi di divenire delle personalità pubbliche, era necessario rendersi visibili in quanto «(...) one of the objectives [of the reform] was that we would be doing our job transparently, independent of government, and that the public should be aware of our existence and of the importance of our role»<sup>23</sup>.

---

dell'ordinamento canadese, la Corte Suprema decise pertanto di leggere la sentenza in diretta televisiva. Tuttavia, qualcosa andò storto e le riprese trasmesse in diretta erano sprovviste di audio come racconta, prima di analizzare in dettaglio il caso: P. H. Russell, *The Patriation and Quebec Veto References: The Supreme Court Wrestles with the Political Part of the Constitution*, in 54 *Sup. Ct. L. Rev.* 70 (2011).

<sup>19</sup> Supreme Court of Canada, *Year in Review – 2022*, pubblicato nel 2023 e disponibile online sul sito della Corte.

<sup>20</sup> In continuità con l'esperienza della Appellate Committee della House of Lords.

<sup>21</sup> R. M. Cornes, *A Constitutional Disaster in the Making? - The Communications Challenge Facing the United Kingdom's Supreme Court*, in *Pub. L.* 266 (2013).

<sup>22</sup> S. Moore, A. Clayton, H. Murphy, *Seeing Justice Done: Courtroom Filming and the Deceptions of Transparency*, in 17(1) *Crime Media Cult.* 127 (2021).

<sup>23</sup> Si veda l'intervista a cura di Frances Gibb "One year on: a supremely quiet revolution", *Times*, 7 Ottobre 2010, online all'indirizzo <http://www.thetimes.co.uk/tto/law/article2756073.ece>.

Lord Neuberger, secondo Presidente della Corte Suprema dal 2012 al 2017, aveva auspicato che l'introduzione delle riprese video ampliasse la platea di persone che vedono come lavora la Corte, elemento questo essenziale, pur con alcuni limiti, per rinsaldare un rapporto di fiducia tra la Corte e la società civile e per costruire una giustizia trasparente. Egli ebbe modo di affermare che «Unless justice is carried out publicly, there is a real risk that the public will lose confidence in the justice system (...) Sunlight is said to be the best of disinfectants, as Lord Bingham said in one case (...). The United Kingdom judiciary recognise this, and that is why, in the Supreme Court, we have cameras recording our hearings which are streamed live online, and why we prepare written and televised summaries of every judgment we give»<sup>24</sup>. L'auspicio di una maggiore visibilità dei lavori della Corte Suprema e di un interesse di pubblico trova peraltro conferma nei numeri, soprattutto in taluni casi di particolare risonanza mediatica: infatti, la sola udienza sulla estradizione di Assange nel febbraio 2021 è stata in grado di attrarre 14.500 "visitatori".

Inizialmente, la possibilità di assistere alle udienze da remoto prevedeva solo la modalità *livestream*, mentre a partire dall'ottobre 2014 è stato introdotto il servizio *on demand* accessibile direttamente dal sito internet della Corte e, da quel momento, citando ancora Lord Neuberger, «justice can be seen to be done at a time which suits you»<sup>25</sup>. Ovviamente, tale apertura delle aule giudiziarie per il tramite della tecnologia video, rispetta alcune fondamentali regole al fine di evitare possibili strumentalizzazioni delle immagini relative alle udienze. Per esempio, la gestione delle videoriprese (controllata da remoto, quindi senza la presenza di operatori nell'aula) è realizzata non già da operatori esterni, ma da personale della Corte che lavora sotto la direzione dell'ufficio stampa della Corte stessa (*Communications Office*). Inoltre, è vietato l'utilizzo successivo delle riprese audiovisive da parte di terze parti in programmi di intrattenimento leggero, programmi satirici, trasmissioni politiche di partito, pubblicità<sup>26</sup>. Esistono, infine, regole che disciplinano anche il contenuto delle immagini, stabilendo, per esempio, che le riprese devono avere «regard to the dignity of the Court» e fissando altresì alcuni "accorgimenti" specifici, tra i quali il fatto che le videocamere devono inquadrare chi parla e non devono riprendere specifiche persone del pubblico<sup>27</sup>.

Molte altre Corti costituzionali negli ultimi anni, complici anche le evoluzioni tecnologiche, hanno aperto le porte alle riprese televisive delle udienze (peraltro, senza gran clamore né voci di dissenso): tra queste troviamo, per esempio, la Corte costituzionale italiana, il *Conseil Constitutionnel* francese, la *Supreme Court* irlandese (anche se si tratta di una

---

<sup>24</sup> Lord Neuberger at the Northern Ireland Judicial Studies Board Justice and Security, 27 February 2014.

<sup>25</sup> Tale affermazione è riportata nel comunicato stampa con cui la Corte Suprema britannica lancia il nuovo servizio di "video on demand": <https://uksclive.azurewebsites.net/news/catch-up-on-court-action-supreme-court-launches-video-on-demand-service.html>.

<sup>26</sup> L.J. Moran, *Visible Justice: YouTube and the UK Supreme Court*, in *5 Annual Review of IJR* 223 (2016).

<sup>27</sup> Ivi, 231.

esperienza ancora molto limitata), così come le Corti Supreme di Australia, India, Paraguay, Argentina e la Corte costituzionale del Sud Africa. Interessante è poi notare che le Corti internazionali e Sovranazionali tendono ad essere favorevoli (se non addirittura entusiaste) rispetto all'utilizzo della video ripresa delle proprie attività (udienze pubbliche e lettura delle decisioni) proprio al fine di garantire la massima trasparenza e la massima conoscibilità delle proprie procedure.

## 2.2 Il curioso caso della Corte Suprema brasiliana

La totalità delle esperienze sin qui ricordate limitano, ovviamente, le riprese alla fase dell'udienza, fase che sarebbe comunque pubblica, o al massimo alla fase dell'annuncio della decisione (e della sua lettura), ampliando semplicemente il numero dei consociati che possono accedervi. L'esperienza della Corte Suprema brasiliana, invece, risulta essere del tutto peculiare rispetto a quelle sin qui presentate. Tale Corte, infatti, a partire dal 2003 non solo ha iniziato a filmare le proprie udienze (pur limitatamente alle sessioni plenarie) tramite un canale televisivo, *TV Justiça*, di proprietà del giudiziario<sup>28</sup>, ma ha aperto l'accesso alle video riprese anche alla fase deliberativa, permettendo così di vedere come i giudici dibattono e giungono alla decisione finale<sup>29</sup>. Secondo Luís Roberto Barroso, giudice di tale Corte, una simile scelta risulta particolarmente positiva perché «the public visibility contributes to transparency, to social control and, ultimately, to democracy»<sup>30</sup>. Come è ovvio, questa forma di estrema pubblicità dei lavori della Corte, che è rimasta quasi un *unicum* nel panorama mondiale fatta eccezione per l'esperienza messicana<sup>31</sup>, ha certo suscitato non poche perplessità: il giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, Samuel Alito, per esempio, ha affermato che un simile approccio falsa il dibattito tra i giudici e rende la fase deliberativa una *factio*<sup>32</sup>. Anche giudici in generale favorevoli alle video riprese all'interno delle aule di giustizia delle Corti

---

<sup>28</sup> Lei n° 10.461/2002

<sup>29</sup> Per un approfondimento su tale peculiare esperienza si veda M. Ingram, *Uncommon Transparency: The Supreme Court, Media Relations, and Public Opinion in Brazil*, in R. Davis, D. Taras (Eds.), *Justices and Journalists: The Global Perspective*, Cambridge, 2017, 209.

<sup>30</sup> L.R. Barroso, *Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática*, in *Revista de Direito do Estado*, 13, 2009, 72; una simile riflessione si trova anche nella pubblicazione a cura della Suprema Corte de Justicia de México, *Estructura y atribuciones de los tribunales y salas constitucionales de Iberoamérica*, México, 2009 laddove a pagina 167 si legge che «A ampla publicidade e a peculiar organização dos julgamentos fazem do Supremo Tribunal Federal um foro de argumentação e de reflexão com eco na coletividade e nas instituições democráticas».

<sup>31</sup> F. Pou Giménez, *Changing the Channel. Broadcasting Deliberations in the Mexican Supreme Court*, in R. Davis, D. Taras (Eds.), *Justices and Journalists: The Global Perspective*, Cambridge, 2017, 209.

<sup>32</sup> S.A. Alito Jr, M.W. McConnell, K.W. Starr, W.E. Dellinger III, D.W. Kmiec, *The Second Conversation with Justice Samuel A. Alito, Jr.: Lawyering and the Craft of Judicial Opinion Writing*, in 5 *Pepp. L. Rev.* 33 (2009).

costituzionali hanno espresso non poche perplessità, ritenendo che si tratti di una scelta eccessiva<sup>33</sup>.

Alcuni interessanti studi<sup>34</sup>, però, hanno cercato di evidenziare i pregi e i difetti di una simile scelta (peraltro, percepita come irreversibile). Altri studi, poi, hanno evidenziato come non sia rilevabile, almeno a livello quantitativo e statistico, una differenza tra l'era post e pre televisiva relativamente alla possibilità di formare un consenso unanime all'interno del collegio giudicante, con il che cercando di dimostrare che tali riprese non hanno una influenza sul comportamento dei giudici e, dunque, non falsano la loro *performance*<sup>35</sup>.

Durante la fase di deliberazione i giudici leggono le proprie relazioni, cosa questa che, da un lato, è da valorizzare come elemento positivo perché significa che tutti i giudici giungono ben preparati alla discussione, ma, dall'altro lato, può essere considerata come un fattore negativo perché rende la discussione tra i giudici poco spontanea e irrigidisce le posizioni individuali. Infatti, un eventuale cambio di opinione (dopo che questa è stata espressa pubblicamente) risulta particolarmente difficile, anche se non impossibile<sup>36</sup>. Peraltro, le relazioni dei singoli giudici, trasmesse in diretta televisiva, si trasformano, talvolta, in veri e propri esercizi di stile di fronte ad una platea, se non in "comizi"; risulta infatti chiaro che il giudice si rivolge più che ai propri colleghi, al pubblico televisivo. Un simile sistema, ovviamente, non può che alimentare la ricerca di protagonismo da parte di qualche giudice<sup>37</sup>.

Tale decisione, che certo appare eccentrica e criticabile, per essere compresa appieno deve essere collocata all'interno dell'ordinamento brasiliano e delle sue caratteristiche peculiari. Qui, la ricerca spasmodica della trasparenza e di una legittimazione popolare diviene essenziale per garantire il buon funzionamento della Corte stessa e, soprattutto, l'efficacia delle sue pronunce. In un Paese dove altre Istituzioni non raggiungono tali livelli di trasparenza e dove la corruzione rappresenta un problema di notevoli dimensioni, vedere come effettivamente i giudici decidano le varie questioni (e discutano anche animatamente) serve a far sì che i cittadini si fidino della Corte e ne rispettino il lavoro. Purtroppo, però, mancano dati numerici che confermino un reale interesse del pubblico rispetto a tali trasmissioni. Tuttavia, non si può non considerare che l'indice di fiducia dei cittadini nella Corte Suprema è in crescita<sup>38</sup>, cosa questa che potrebbe essere

---

<sup>33</sup> Si veda ancora Lord Neuberger at the Northern Ireland Judicial Studies Board Justice and Security, 27 Febbraio 2014, p. 10.

<sup>34</sup> V. A. da Silva, *Big Brother is Watching the Court: Effects of TV Broadcasting on Judicial Deliberation*, in *Verfassung und Recht in Übersee*, 51, 2018; M. Ingram, *Uncommon Transparency: The Supreme Court, Media Relations, and Public Opinion in Brazil*, in R. Davis, D. Taras (Eds.), *Justices and Journalists: The Global Perspective*, Cambridge, 2017, 101.

<sup>35</sup> E. Rosevear, I. A. Hartmann, D. Werneck Arguelhes, *Disagreement on the Brazilian Supreme Court: An Exploratory Analysis*, SSRN Scholarly Paper, 31 October 2015, 21, <https://papers.ssrn.com/abstract=2629329>.

<sup>36</sup> V. A. da Silva, *Do we deliberate? If so, how?*, in 9(2) *Eur. J. of Legal Stud.* 210 (2017).

<sup>37</sup> F. Lopes, *Television and Judicial Behaviour: Lessons from the Brazilian Supreme Court*, in 1 *Economic Analysis of L. Rev.* 41 (2018).

<sup>38</sup> Si vedano i dati relativi al *Trust Index* elaborati da Edelman Trust Barometer.

parzialmente ricollegata anche alla trasparenza e conoscibilità che ha caratterizzato le strategie comunicative della Corte brasiliana.

### 2.3 Le Corti che non consentono le video riprese e il caso della Corte Suprema degli Stati Uniti

Nonostante l'esperienza di videofilmare le udienze si stia diffondendo, la maggior parte degli ordinamenti sono tuttavia restii ad accogliere le videocamere nelle proprie aule di giustizia. Le Corti costituzionali di Germania, Spagna, Portogallo, Lettonia, Lituania, Croazia, Austria, solo per citarne alcune, non paiono assolutamente interessate ad aprire in maniera pressoché illimitata le porte delle proprie aule per il tramite di riprese televisive e, peraltro, non sembra esservi un grande dibattito (né dottrinale, né politico) sul tema. Tali Corti costituzionali non mancano però, pur con differenze, di rendersi visibili attraverso differenti strategie comunicative, quali la presenza sui social media, la realizzazione di podcast, l'interazione diretta con l'utenza esterna attraverso incontri con le scuole o convegni, la messa a disposizione del pubblico di immagini o video relativi ad incontri istituzionali.

Se dunque molte sono le Corti che, a conti fatti, non hanno accolto le videocamere, quella che senza dubbio ha opposto maggiore resistenza a tale "innovazione tecnologica" è la Corte Suprema degli Stati Uniti. Il dibattito in tale ordinamento è tutt'altro che recente: infatti, la prima proposta di legge volta ad ammettere riprese video all'interno delle Corti federali (ivi compresa la Corte Suprema) risale addirittura al 1937<sup>39</sup>. All'incirca a partire da quegli anni, a livello statale si è assistito ad una vera e propria esplosione dell'uso di tecnologia comunicativa all'interno delle Corti, anche Supreme<sup>40</sup>. A livello federale, invece, l'ingresso della tecnologia atta a filmare le udienze è stata più lenta e ponderata, pur in una logica di tendenziale apertura, logica che non ha però mai riguardato la Corte Suprema<sup>41</sup>.

Quali sono le ragioni di una simile ostilità nei confronti di quello che potrebbe apparire come un ammodernamento necessario e funzionale alla

---

<sup>39</sup> Si veda: "Cameras in the Courtroom", in M.A. Blanchard (Eds.), *History of the Mass Media in the United States: An Encyclopedia*, New York, 2013. Secondo altra fonte (si veda in particolare K.C. Kopko, E. Krause, *Shooting From the Hip: Concealed Cameras in the United States Supreme Court*, in 99(2) *Judicature* 60 (2015), la ferma opposizione della Corte Suprema a permettere l'ingresso di strumenti atti a fotografare (o filmare) nelle proprie aule di giustizia si deve ad una vicenda risalente al 1895 che aveva coinvolto il giudice Horace Gray. Pare infatti, ma la vicenda non è propriamente documentata, che il giudice Gray fu fotografato mentre si era appisolato in udienza, cosa questa che fu riportata da alcuni giornali dell'epoca (*The Supreme Court Bars Kodaks: A Snap Shot Taken at Justice Gray While he was Dozing on the Bench*, in *The Sun*, 17 Novembre 1895) e che creò non poco imbarazzo al giudice e alla Corte stessa.

<sup>40</sup> Per conoscere le normative e le tendenze a livello statale è possibile consultare il progetto *Cameras in the Court: a State by State Guide*, disponibile on line all'indirizzo: <https://courts.rtdna.org/cameras-detail.php>.

<sup>41</sup> M. Papandrea, *Moving Beyond Cameras in the Courtroom: Technology, the Media, and the Supreme Court*, in 6 *BYU L. Rev.* 1905 (2012); V. J. Strickler, *The Supreme Court and the New Media Technologies*, in R. Davis (Ed.), *Covering the United States Supreme Court in the Digital Age*, Cambridge, 2014, 397.

trasparenza dell'organo? I singoli giudici hanno espresso, nel corso di un ormai pluridecennale dibattito, numerose ragioni che possono essere qui riassunte in quattro punti principali: (i) timore che la manipolazione delle immagini possa alterare la realtà e far perdere credibilità all'organo; (ii) paura di diventare uno strumento di intrattenimento mediatico; (iii) sfiducia nella capacità del pubblico di comprendere la reale funzione dell'udienza; (iv) dubbi sulla capacità di comprensione di argomentazioni giuridiche complesse da parte del pubblico generalista<sup>42</sup>. Dalle argomentazioni qui richiamate, pur non esaustive di tutte le posizioni espresse nel corso degli anni, emerge una tendenziale sfiducia nella portata pedagogica di tale strumento e, più in generale, nella capacità del pubblico di comprendere i meccanismi giuridici sottesi alla celebrazione dell'udienza e alla formazione di una decisione. Incapacità di "leggere" le videoriprese che sarebbe aggravata dalla possibilità per i *media* di strumentalizzazione del dato visivo. Il tutto in un ordinamento in cui i giudici costituzionali sono ideologicamente connotati (almeno nella fase della nomina) e vi è una forte polarizzazione.

La questione delle riprese televisive evidenzia anche una tensione tra il Congresso, che insiste nel (ri)proporre progetti di legge volti ad imporre la videoripresa delle udienze della Corte Suprema<sup>43</sup>, e i *Justices* della Corte Suprema stessa, contrari all'utilizzo di un simile strumento. Tale conflitto, può essere icasticamente descritto attraverso due aneddoti che si sono svolti a distanza di dieci anni l'uno dall'altro. Era il 1996 quando il giudice David Souter affermò, davanti al Congresso che lo interrogava sulla possibilità di filmare i processi avanti alla Corte Suprema, «I can tell you the day you see a camera come into our courtroom, it's going to roll over my dead body». Dieci anni più tardi fu il giudice Kennedy ad esprimersi, di fronte alla medesima sottocommissione del Congresso, affermando che i giudici della Corte Suprema «have always taken the position in decided cases that it's not for the court to tell Congress how to conduct its proceedings (...*omissis*) [we] feel very strongly that we have intimate knowledge of the dynamics and mood of the Court. And we think that proposals which would mandate [and] direct television in our court in every proceeding [are] inconsistent with that deference, that etiquette, that should apply between the branches». Pertanto, il Congresso avrebbe dovuto lasciare la questione delle riprese televisive alla valutazione della Corte; ciò che rimaneva implicito in tale presa di posizione era che, qualora il Congresso avesse perseverato nell'approvazione di una legge volta a rendere obbligatorie le videoriprese

---

<sup>42</sup> Per una approfondita panoramica sulle motivazioni contrarie all'introduzione delle videoriprese nella Corte Suprema si veda, tra gli altri, N.S. Marder, *The Conundrum of Cameras in the Courtroom*, in 44 *Ariz. St. L.J.* 1489 (2012).

<sup>43</sup> Numerosi sono stati i tentativi di introdurre le videoriprese all'interno delle aule della Corte Suprema a partire dal 1937. Anche nell'ultimo anno, a riprova dell'interesse mai sopito per tale tematica, sono stati presentati due progetti di legge recanti *Cameras in the Courtroom Act* (uno è stato presentato in Senato -S858 e l'altro nella Camera dei Rappresentanti - H.R. 3222). Per approfondire il tema si veda M.C. Miller, *Judicial Politics in the United States*, Boulder, 2015, 166.

delle udienze della Corte Suprema, questa l'avrebbe dichiarata incostituzionale sulla base del principio della separazione dei poteri<sup>44</sup>.

Peraltro, l'annosa questione delle video riprese viene puntualmente sottoposta a tutti i giudici supremi nominati durante i *confirmation hearings*. E anche coloro che hanno mostrato una certa apertura nei confronti delle videoriprese durante tale udienza, paiono poi cambiare idea abbastanza velocemente una volta che la nomina è perfezionata.

Nonostante comunque sia, fin qui, prevalsa una fiera opposizione all'introduzione di video riprese, la Corte Suprema ha trovato un interessante compromesso per garantire comunque il principio dell'*open justice*, mettendo a disposizione del pubblico i file audio delle udienze, nonché i *transcript* delle stesse<sup>45</sup>.

Anche la messa a disposizione di tali strumenti, a dire il vero, non è stata né semplice né veloce. Infatti, la Corte Suprema iniziò a registrare gli audio delle udienze già nel 1955, a scopo di archiviazione, inviando copia dei nastri al National Archives presso il quale erano consultabili al termine del Term. Nel 1971, a seguito della diffusione parziale da parte di CBS degli audio di una udienza, la Corte Suprema smise di inviare i nastri all'Archivio Nazionale<sup>46</sup> e riprese solo nel 1986, chiarendo però che per poter fruire di tali registrazioni era necessario ottenere un permesso, da parte della Corte stessa, che poteva essere concesso solo per fini educativi e non per scopi commerciali. Fu solo a partire dal 2000 con l'apertura del sito internet della Corte che la stessa iniziò a mettere a disposizione degli utenti della rete, in maniera generalizzata e diretta sia pur temporalmente differita<sup>47</sup>, i *transcripts* e i file audio delle proprie udienze. Dal 2010 invece, i file audio vengono caricati sul sito della Corte lo stesso giorno dell'udienza.

Ci si potrebbe forse interrogare sulla differenza di tale strumento audio rispetto a quello televisivo, soprattutto in considerazione di quelle obiezioni riassunte *supra*. Una simile scelta ovviamente seleziona i potenziali fruitori che accedono al materiale messo a disposizione della Corte, lasciando fuori il pubblico generalista. Una delle maggiori preoccupazioni espresse, in particolare dai *Justices* Scalia e Breyer, infatti, riguarda non tanto lo strumento in sé (ritenuto peraltro non particolarmente utile ai fini educativi/conoscitivi), ma la manipolazione che può essere fatta (oggi sempre più facilmente) da parte di terzi nel veicolare messaggi non presenti. Manipolazione che non è impossibile rispetto alle tracce audio, ma che è certo più efficace quando realizzata utilizzando le immagini e cercando di leggere nella mimica facciale e negli atteggiamenti fisici dei giudici espressioni di interesse o fastidio rispetto all'oggetto della causa. Tanto più che il pubblico generalista non seguirebbe certo ore di udienza (con contenuti tecnici e poca

---

<sup>44</sup> B.G. Peabody, "Supreme Court TV": *Televising the Least Accountable Branch?*, in 33(2) *Journal of Legislation* 479 (2006).

<sup>45</sup> E. Chemerinsky, E.J. Segall, *Cameras belong in the Supreme Court*, in 2 *Judicature* 14 (2017).

<sup>46</sup> M. Papandrea, *Moving Beyond Cameras in the Courtroom: Technology, the Media, and the Supreme Court*, in 6 *BYU L. Rev.* 1901 (2012).

<sup>47</sup> R. M. Mersky, K. Percy, *The Supreme Court Enters the Internet Age: The Court and Technology*, disponibile on-line: <https://www.llrx.com/2000/06/features-the-supreme-court-enters-the-internet-age-the-court-and-technology/>.

azione), ma si limiterebbe a fruire i trenta secondi “preconfezionati” e in qualche misura oggetto di una rielaborazione ideologicamente mediata<sup>48</sup>.

Neppure la recente pandemia Covid-19 è stata in grado di smantellare le obiezioni dei *Justices* in merito alle riprese video, tanto che la scelta effettuata, al fine di garantire comunque la prosecuzione delle udienze nell'impossibilità anche per le parti di essere fisicamente presenti, è stata quella delle udienze “telefoniche”, trasmesse però in *streaming* al fine di garantirne la pubblicità. Ancora una volta nessuna immagine, ma solo una traccia audio, cosa questa che non è piaciuta particolarmente agli avvocati, i quali sono abituati a modulare i propri interventi anche in considerazione della “lettura” delle reazioni espressive dei giudici. La novità però, non secondaria, riguardava la trasmissione in diretta delle udienze a partire dal 4 maggio 2020. Peraltro, tale novità è stata accolta con un certo entusiasmo dal pubblico che, se si guarda ai dati di ascolto, pare averla apprezzata. Infatti, secondo i dati raccolti dalla *Reporters Committee for Freedom of the Press*, gli accessi durante le prime due settimane di udienza sono stati stimati in circa 100.000<sup>49</sup>. In molti auspicavano che questo piccolo, ma significativo passo nella direzione della trasparenza potesse divenire definitivo e, ad oggi, benché la Corte Suprema non si sia chiaramente espressa sulla definitività della scelta, pare proprio che l'intenzione, proroga dopo proroga, sia quello di continuare a garantire la trasmissione in diretta degli audio degli *Oral Arguments*. Se questo aprirà la via anche alle video riprese, è forse presto per dirlo, anche se, a contrario, potrebbe facilmente diventare l'argomento attraverso il quale la Corte Suprema continuerà ad osteggiare le video riprese, assolvendo al proprio “dovere” di trasparenza e garantendo un ampio “accesso” alla propria aula di giustizia attraverso il sonoro.

### 3. Le videoriprese nelle aule delle Corti costituzionali: modernizzazione necessaria, ricerca di legittimazione o intento pedagogico?

Tracciata la mappa delle principali esperienze in materia di videoriprese all'interno delle Corti costituzionali è possibile ora cercare di sviluppare qualche riflessione di carattere generale.

Innanzitutto, risulta evidente che la presenza delle videocamere e la conseguente trasmissione in diretta o *on demand* dei lavori delle Corti costituzionali rappresenti, a tutti gli effetti, una strategia comunicativa con cui alcuni Tribunali costituzionali decidono di “parlare” ad un pubblico ampio, attraverso la propria attività istituzionale. Benché, ovviamente, vi sia

---

<sup>48</sup> Si veda <https://abcnews.go.com/Politics/scalia-breyer-weigh-televised-arguments/story?id=14678278>.

<sup>49</sup> I dati di ascolto e l'impatto della trasmissione in diretta delle udienze della Corte Suprema è stato oggetto di appositi studi volti ad evidenziarne la positività sulla società civile e sul mondo della comunicazione e dei media in generale. In particolare, si veda il volume R.B. Huston, T.R. Johnson, E.M. Ringsmuth, *SCOUTS and COVID. How the Media Reacted to the Livestreaming Court Oral Arguments*, Lanham, 2023. Si veda inoltre il saggio R.B. Huston, T.R. Johnson, *With Greater Transparency Comes Greater, But Temporary, Engagement: An Analysis of C-SPAN's Live Audio Broadcasts of Supreme Court Oral Argument*, in 9 *The Year in C-SPAN Archives Research* 99 (2023).

un collegamento tra l'avanzamento tecnologico e la decisione di adottare simili strategie comunicative, tuttavia, le esperienze esaminate, con le loro differenziazioni, non consentono di ravvisare alcun automatismo. È pertanto possibile escludere che essa rappresenti una modernizzazione necessaria e inevitabile che le Corti costituzionali sono, prima o dopo, chiamate ad applicare. Ciò significa, pertanto, che si tratta di una scelta pienamente autonoma e non necessitata da circostanze di ammodernamento. Una domanda, perciò, sorge spontanea: quale è la finalità ultima che spinge le Corti ad assumere una simile strategia comunicativa?

Il fondamento della decisione di video riprendere le udienze è da rintracciare nel principio di *open justice*, cui le Corti costituzionali (a prescindere dal modello di giustizia costituzionale cui fanno parte) non si sottraggono. Quello della *open justice*, infatti, è divenuto un principio fondamentale che, benché di elaborazione anglosassone<sup>50</sup>, è divenuto elemento (ricompreso sotto la tesa larga della *rule of law*<sup>51</sup>) ampiamente condiviso e riconosciuto nella sua dimensione costituzionale a livello globale ed è capace di informare, in via generale e pur con eccezioni, tutti i processi giurisdizionali. Il principio della *open justice*, che può essere condensato nella nota frase «justice must be seen to be done»<sup>52</sup> riconoscendo nella *publicity* «the very soul of justice»<sup>53</sup>, ovviamente, ha una portata ben più ampia andando a toccare tanto profilo procedurale, quanto quello istituzionale-organizzativo<sup>54</sup>. Rientrano dunque nella sfera della *open justice* non solo quelle regole procedurali che attengono alla pubblicità delle udienze, ma anche tutti i profili di trasparenza che riguardano la nomina dei giudici, la loro situazione patrimoniale, la gestione del budget da parte delle Corti<sup>55</sup> e, ancor più in generale, le regole che informano il giusto processo. Se è dunque innegabile che la decisione di video riprendere le udienze delle Corti costituzionali ricada all'interno della dimensione procedurale del principio di *open justice* che può, in questo ristretto significato, tradursi nella capacità di offrire adeguate strutture per consentire l'accesso del pubblico (e potremmo anche aggiungere dei *media*) alle udienze, ci si potrebbe legittimamente chiedere quale debba essere l'estensione di tale apertura al pubblico. Tanto che, correttamente, è stato osservato che «the values that are served by open justice are not secured in the highest possible measure by the greatest degree of publicity»<sup>56</sup>. Considerazione questa che conferma che il principio della

<sup>50</sup> Il principio di *open justice* diviene stabilmente un principio della common law a partire dai primi del '900 in particolare con le sentenze *Scott v. Scott* del 1913 e *Rex v. Sussex Justices* del 1924.

<sup>51</sup> Tra i molti che ricomprendono il principio di *open justice* tra gli elementi essenziali della *rule of law* non possiamo non ricordare Lord T. Bingham, *The Rule of Law*, Londra, 2011.

<sup>52</sup> Questo *dictum* è attribuito a Lord Hewart che lo ha espresso nella decisione relativa al caso *Rex v. Sussex Justices* del 1924.

<sup>53</sup> J. Bentham, *Draught of a New Plan for the organisation of the Judicial Establishment in France: proposed as a Succedaneum to the Draught presented, for the same purpose, by the Committee of Constitution, to the National Assembly, December 21st, 1789*, Londra, 1790.

<sup>54</sup> E. Bondnár, *Transparency and openness of Courts in the 21<sup>st</sup> Century. An issue worth researching on*, in 18 *Iuris Dictio* 149 (2016).

<sup>55</sup> *Ivi*, 151.

<sup>56</sup> J. Jaconelli, *Open Justice: A Critique of the Public Trial*, Oxford, 2002, 304.

*open justice* risulta ampiamente soddisfatto anche solo attraverso la possibilità di accesso fisico (e quindi numericamente limitato) alle aule di giustizia delle Corti costituzionali.

L'utilizzo della tecnologia che permette potenzialmente a chiunque di affacciarsi all'interno delle aule giudiziarie è stato efficacemente descritto come «the birth of a new kind of courtroom, conceived as a new global panopticon in which the judge is being watched but does not see the watchman»<sup>57</sup>, aprendo così la via ad una nuova idea di trasparenza.

Certo la singolare esperienza brasiliana (*supra* par. 2.2) pare compiere un ulteriore passo in avanti in nome della trasparenza (o ipertrasparenza<sup>58</sup>), ma una simile scelta, criticata e criticabile, può divenire comprensibile considerando il contesto ordinamentale e soprattutto comprendendo l'importanza che la trasparenza assume in un ordinamento pervaso da alti tassi di corruzione e opacità; in un simile contesto l'esigenza di *dimostrare* come i giudici interpretino e applichino la Costituzione risponde all'esigenza di creare una *public confidence* nei confronti dell'ordinamento giudiziario, soprattutto allorché si tratti di decidere questioni che hanno una portata di carattere generale. Fuor di contesto, pertanto, tale esperienza (che presenta elementi critici anche in loco) perde di ogni razionalità, spettacolarizzando un momento delicato, quale quello della deliberazione, che, non a caso, avviene (pressoché in tutte le esperienze) in camera di consiglio (e dunque a porte chiuse). Il momento del confronto tra i giudici necessita, infatti, di tempi lunghi che non sono compatibili con quelli televisivi e, inoltre, richiede riservatezza al fine di garantire un proficuo confronto tra saperi che potrebbe non risultare comprensibile da parte di un pubblico non specializzato, creando anzi confusione di fronte alle plurime interpretazioni possibili e finendo con il creare sfiducia nell'istituzione<sup>59</sup>.

Lasciando quindi *a latere* l'esperienza brasiliana nella sua (quasi) unicità, e concentrandoci sul ben più diffuso (ancorché limitato) utilizzo delle videoriprese nelle udienze pubbliche (o al più durante l'annuncio della decisione), si può osservare che la giustizia costituzionale rappresenta un terreno privilegiato per l'apertura nei confronti delle video riprese. Infatti, qui è innegabile l'esistenza di un interesse generalizzato nei confronti delle decisioni che hanno un impatto non solo tra le parti: si tratta, infatti, di decisioni che hanno implicazioni di carattere politico e che, talvolta, limitano (legittimamente) gli altri poteri dello Stato<sup>60</sup>. Inoltre, le caratteristiche processuali dei giudizi costituzionali, non coinvolgendo direttamente le parti o i testi o una giuria, rendono più semplice la scelta di video filmare le udienze che sono altamente tecniche e che non interferiscono con diritti alla

---

<sup>57</sup> C. Chainais, *Open Justice and the Principle of Public Access to Hearings in the Age of Information Technology: Theoretical Perspectives and Comparative Law*, in B. Hess, A. K. Harvey (eds.), *Open Justice - The Role of Courts in a Democratic Society*, 2019, 59.

<sup>58</sup> In tal senso si veda D. Taras, *Introduction: Judges and Journalists and the Spaces in Between*, in R. Davis, D. Taras (eds.), *Justices and Journalists: The Global Perspective*, Cambridge, 2017, 11.

<sup>59</sup> Tali riflessioni sono in parte originate dalla lettura di L. Baum, *Judges and their audiences: a perspective on judicial behaviour*, Princeton, 2006.

<sup>60</sup> E. Bondnár, *Transparency*, cit., 151.

riservatezza dei soggetti coinvolti<sup>61</sup>. È proprio però l'elemento dell'alto tecnicismo che pervade le udienze di fronte alle Corti costituzionali, che potrebbe far dubitare della efficacia di tale strumento: davvero esiste un interesse generalizzato tale da giustificare una apertura delle udienze rendendole accessibili a chiunque? E ancora, ammesso che vi sia un interesse generale, chi sono i fruitori a distanza delle udienze? Da ultimo, pur rientrando tale strategia comunicativa all'interno del principio di *open justice*, ma considerando che non è da esso necessitato, qual è il suo reale fine?

Le domande anzi poste si articolano secondo due direttrici tra esse collegate: da un lato è necessario comprendere le ragioni sottese alla apertura alle video riprese da parte delle Corti costituzionali e dall'altro lato risulta essenziale interrogarsi anche sull'efficacia e sugli effetti di tale apertura illimitata.

Cercare di offrire una risposta alla prima delle due questioni non è agevole e, in parte, si tratta di argomentazioni speculative, non esistendo documenti ufficiali che chiariscano in modo esplicito lo scopo delle differenti strategie comunicative. Innegabile è che le Corti costituzionali, stante anche l'accrescimento del loro ruolo all'interno di società sempre più polarizzate, cercano, sempre più spesso, canali comunicativi non mediati con la società civile con la quale desiderano costruire un rapporto basato sulla fiducia e sul consenso. Far "partecipare" ampie sfere della società alle udienze pubbliche, si iscrive pertanto in tale visione strategica. Al contempo, però è altresì innegabile un intento educativo rispetto a quelle che sono le tecniche giurisdizionali utilizzate e il significato delle norme costituzionali (*constitutional literacy*); anche tale scopo, tuttavia, può essere iscritto all'interno del medesimo tentativo di rafforzamento del legame fiduciario tra pubblico e Corte.

Anche con riferimento alla efficacia e agli effetti di una simile apertura delle udienze attraverso le riprese video è possibile svolgere alcune riflessioni di carattere generale, ma in questo ambito sarebbe auspicabile e necessaria la presenza di studi empirici e di dati statistici strutturati che ad oggi risultano assenti. Dai pochi dati disponibili appare evidente che vi è un interesse alla partecipazione alle udienze, ma i numeri non offrono alcuna informazione circa la qualità dell'utenza che partecipa alle udienze, né in relazione alla capacità di comprendere i contenuti dell'udienza stessa.

Mi sia consentito chiudere queste brevi e non conclusive riflessioni con leggerezza, richiamando il titolo scelto per questo saggio: *la finestra sulla Corte*. Tale titolo racchiude, non a caso, il riferimento ad un noto e iconico film di Hitchcock, *la finestra sul cortile*, che ci offre un interessante spunto di riflessione sulla partecipazione virtuale alla realtà attraverso una finestra e sul pericolo di confondere (a tratti) realtà e rappresentazione. Allo stesso modo del protagonista del film, il quale partecipa alla realtà che gli si dipana

---

<sup>61</sup> Il tema della interferenza delle video riprese con i diritti delle parti del processo, tema di grande rilevanza soprattutto in ambito di processi penali, è sviluppato in numerosi contributi. Tra i molti si richiamano qui: E. Bondnár, *Transparency*, cit., 156; S.A. Campbell, T.M. Green, B.S. Hance, J.G. Larson, *The Impact of Courtroom Cameras on the Judicial Process*, in 3 *Journal of Media Critiques* 101 (2017); R.J. Fuoco, *The Prejudicial effects of cameras in the courtroom*, in 4 *U. Rich. L. Rev.* 867 (1982); C. Carmody Tilley, *I am a camera: scrutinizing the assumption that cameras in the courtroom furnish public value as a proxy for the public*, in 3 *Const. Law J.* 697 (2014).

di fronte guardando dalla finestra, il pubblico partecipa virtualmente alle udienze attraverso quella *finestra* che è rappresentata dallo schermo di fronte al quale guarda (passivamente) ciò che accade nell'aula di giustizia; il pubblico è attratto e distratto da quanto avviene davanti a sé e rischia di rimanere confuso rispetto a ciò che vede (non conoscendo appieno le regole processuali che regolano tali udienze), dando più importanza a ciò che viene rappresentato rispetto a ciò che ascolta. Con il che, ovviamente, non si vuole offrire un giudizio di valore sulla strategia comunicativa delle video riprese delle udienze pubbliche. Tuttavia, avendo dimostrato che una simile apertura delle udienze non rappresenta una modernizzazione necessaria, né un inevitabile uso della tecnica finalizzato a dar maggior concretezza al principio dell'*open justice*, le Corti costituzionali dovrebbero riflettere con maggiore attenzione sull'utilizzo e sugli effetti di una simile strategia comunicativa prima di introdurla. In quest'ottica, il pluridecennale dibattito statunitense rappresenta, dunque, non una già una anacronistica difesa elitaria, ma un *case study* da comprendere e (ri)valutare.

Alessandra Osti  
Dip.to di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale  
Università degli Studi di Milano  
[alessandra.osti@unimi.it](mailto:alessandra.osti@unimi.it)

